



LE GARANZIE BANCARIE

AVV. Gladys Castellano

WEBINAR 23 FEBBRAIO 2021 - IL FUTURO CONTA

Fideiussione

Contratto autonomo

a) la **fideiussione** è caratterizzata dalla **solidarietà** dell'obbligo del fideiussore rispetto a quello del debitore principale e dall'**accessorietà** della medesima rispetto all'obbligazione principale. La conseguenza dell'accessorietà della fideiussione è il diritto riconosciuto al fideiussore di opporre al creditore, al momento dell'escussione, tutte le eccezioni che spetterebbero al debitore principale

b) il **contratto autonomo di garanzia** è caratterizzato, invece, da una vera propria **scissione tra rapporto di garanzia e rapporto garantito**. Elemento caratterizzante di tale contratto, dunque, è l'autonomia e l'indipendenza del rapporto di garanzia rispetto al rapporto garantito, il che comporta il **venire meno del collegamento**, del legame di accessorietà, tra obbligazione principale ed obbligazione di garanzia.

Pertanto mentre il fideiussore è una sorta di “vicario” del debitore, il garante autonomo è un soggetto obbligato -in maniera appunto autonoma- ad eseguire una **prestazione che è diversa** da quella garantita, avendo essa lo scopo non di adempiere la prestazione principale (cd. natura soddisfattoria che è invece tipica della fideiussione), ma di **indennizzare** (cd. “*natura indennitaria*” della prestazione o “*natura cauzionale*” della prestazione) il creditore insoddisfatto, trasferendosi così il rischio economico dell’inadempimento dal debitore principale al garante autonomo.

Concretamente cosa le distingue?

- ◆ Clausola a prima richiesta
- ◆ Deroга alla facoltà di opporre eccezioni

In entrambi i casi comunque il garante risponde con **tutto il proprio patrimonio**

**I garanti sono tutti
uguali?**

Fideiussore consumatore

Fideiussore professionista

Deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, nè essere **strettamente funzionale** al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. n. 742 del 2020).

I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'**entità della partecipazione** al capitale sociale nonchè all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).

Le tutele dei Garanti

- ◆ Consumatore = Codice del Consumo (Direttiva 93/13/CE)
 - ◆ Professionista = Legge antitrust (se schema ABI)
- 
- A diagram consisting of two red arrows. One arrow starts from the left side of the slide and points towards the text 'Consumatore = Codice del Consumo (Direttiva 93/13/CE)'. The other arrow starts from the right side of the slide and points towards the text 'Professionista = Legge antitrust (se schema ABI)'. The two arrows converge towards a central point located above the space between the two list items.

La Fideiussione schema ABI
è una garanzia personale,
bancaria e atipica redatta su
un modello contrattuale
redatto da ABI



LA FIDEIUSSIONE SCHEMA ABI

FIDEJUSSIONE A GARANZIA
DELLE OPERAZIONI BANCARIE
(FIDEJUSSIOE COMBIBUS)

Art. 13 - (base)

Con la presente, Vi contratto di contrattare fiduciosamente/consolidazione di contratto fiduciosamente del e dei suoi successori e aventi causa, oltre alla concorrenza dell'ingente di euro per l'adempimento delle obbligazioni verso suddetta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già concluse e che verranno in seguito concluse di credito revocatorio e di di banca addebito, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma (prestito, quietanza di credito, apertura di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su titoli, senza o subordinatamente al titolo) rimborsare o decurtare, rimborsare di garanzie a terzi, depositi cauzionali, quieti, sottoposizione titoli a crediti, operazioni di intermediazione e prestazione di servizi.

La fidejussione garantisce inoltre qualunque altra obbligazione che il debitore principale si dovesse in qualunque momento ad avere verso suddetta banca in relazione a quanto già previsto o che verranno prestati dallo stesso debitore a favore di suddetta banca nell'interesse di me, come richiesto per la garanzia fiduciosamente quanto previsto dall'art. 1548 cod. civ.

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. La fidejussione garantisce tutta quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, somme anche se dovute ed ogni altro accantonamento, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziale ed ogni altro tributario.

Art. 2 - Assolutezza, efficacia e revoca del pagamento

1. Il fidejussore l'ingente stesso è obbligato alla banca in quanto che dalla banca stessa fossero state incassate le somme di pagamento di obbligazione garantita e che dovessero essere intestate a seguito di accreditamento, verifica e revoca del pagamento stesso, e per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - Inalienabilità ed indivisibilità delle obbligazioni

1. Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione nei confronti della banca si intendono assolute in via assoluta e indivisibile anche per gli eventuali eventi causa a qualsiasi titolo del fidejussore stesso.

3. Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la banca comunica al fidejussore - nei limiti ed alle condizioni ivi previsti - le medesime informazioni con cadenza e secondo le modalità di comunicazione indicate nell'allegato modulo.

Art. 6 - Responsabilità del fidejussore

1. I diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano intatti fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad estinguere il debito o il fidejussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 7 - Pagamento del fidejussore

1. Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

La richiesta va integrata provvedendo il termine trascorso il quale diviene efficace nei confronti della banca la comunicazione di revoca.

2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fidejussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore. Dell'avvenuta decadenza la banca dà tempestiva comunicazione al fidejussore.

Art. 8 - Invalidità dell'obbligazione garantita

1. Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

Art. 9 - Revoca del rapporto garantito

1. La banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti.

Art. 10 - Efficacia della fidejussione

1. La fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.


PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA N. 55 DEL 2005

RICONOSCE esistenza INTESA BANCARIA (50. Secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate; l'ampia diffusione delle clause oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno "spontaneo" del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica)

DICHIARA : *" gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 " .*

Quali sono le conseguenze del provvedimento 55/2005?

- ◆ Nullità delle clausole concordate (tesi maggioritaria) con la conseguenza di possibile liberazione del garante nell'ipotesi di violazione della decadenza 1957 c.c. e per l'ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale
- ◆ Nullità dell'intera fideiussione
- ◆ Risarcimento del danno



Avv. Gladys Castellano

